



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE  
PER IL CONTRASTO ALLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE DI INTERESSE  
UNIONALE NELL'AMBITO DELLA RETE NATURA 2000**

**TRA**

La **Regione del Veneto** (di seguito denominata Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da ....., nato a ....., il..... C.F..... in qualità di ....., il quale interviene ai sensi e per gli effetti del presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

**E**

L'**Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura**, con sede legale in Viale dell'Università n. 14 – 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287, di seguito denominata "Veneto Agricoltura", rappresentata ai sensi e per gli effetti da ....., nato a ....., il ....., C.F..... in qualità di .....

di seguito definite le Parti

**PREMESSO CHE**

- a) Le specie esotiche invasive, con sinonimo aliene o alloctone e indicate in ambito internazionale come IAS – Invasive Alien Species – sono rappresentate da specie animali e vegetali in grado di riprodursi ed espandersi a scapito delle specie autoctone causando danni alla biodiversità ma anche alla salute umana, alle produzioni agricole e ai manufatti e che su scala globale costituiscono una causa rilevante di perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici ad essa correlati.
- b) La DGR n. 1700 del 9 dicembre 2020 approva, in coerenza con il D. Lgs. n. 230/2017, la realizzazione del centro regionale di ricerca scientifica, con il diretto coinvolgimento del Parco Delta e dell'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, per il confinamento delle tartarughe acquatiche alloctone, presso la struttura "Cà Pisani" in concessione al Parco Delta nel quale sviluppare protocolli e best practice per contrastare la presenza della specie esotica invasiva e per fornire un supporto per la tutela della fauna selvatica;
- c) La DGR n. 1531 del 29 novembre 2022 approva le iniziative per l'avvio della creazione di un HUB della fauna selvatica terrestre e marina, riportate nella proposta progettuale denominata "Centro di recupero biodiversità terrestre e marina" presentata dall'Università di Padova-Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, con l'obiettivo di sviluppare un polo che curi gli aspetti di gestione, recupero, ricerca, monitoraggio e conservazione della fauna selvatica nel Delta del Po presso il Centro Ittico Sperimentale del Bonello (Porto Tolle, Rovigo) di proprietà regionale e gestito da AVISP (Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura) in collaborazione con il Parco Delta.
- d) La DGR n. 1364 del 2 novembre 2022 approva gli accordi di collaborazione con l'Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) e Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA), anche per la definizione della strategia regionale di gestione e di controllo delle specie esotiche



b7316c64



- invasive di interesse unionale nell'ambito della Rete Natura 2000.
- e) Al fine di implementare azioni concrete per il contrasto alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con nota n. 0124412.07 del 7 ottobre 2022 ha comunicato che in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2, del Decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2022 "Modalità di ripartizione del fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" ha proceduto al trasferimento a ciascuna Regione e Provincia autonoma delle somme, secondo la ripartizione di cui al comma 1, art. 2, del Decreto citato, che per la Regione del Veneto ammonta ad Euro 305.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- f) La DGR n. 1059 del 29 agosto 2023 approva il documento "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026", con lo scopo di contrastare la diffusione e gli impatti delle specie esotiche invasive animali e vegetali di rilevanza unionale sull'ecosistema e sulle attività umane, definendo un gradiente di priorità d'intervento assegnata per ciascuna specie:
- eradicazione completa: priorità elevata;
  - eradicazione selettiva/localizzata (su siti di particolare interesse): priorità media/alta;
  - controllo (gestione della popolazione per evitare espansione o incremento): priorità media/alta;
  - monitoraggio e intervento rapido (per le specie a rischio di introduzione o per cui non esistono dati sufficienti);
  - conferimento in centri di raccolta per specie animali facilmente contenibili e/o per popolazioni limitate, con finalità didattiche, informative e per cui si pongono problemi di natura etica.
- g) Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale istitutiva 28 novembre 2014, n. 37, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, svolgendo inoltre, tra le altre, le funzioni di salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico, nonché di gestione del demanio forestale regionale, sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 931 del 23 giugno 2017;
- h) ai sensi della stessa legge istitutiva, la Giunta regionale può affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti e attività di propria competenza, sulla base di specifiche convenzioni, avendo identificato quale compito prioritario dell'Agenzia lo svolgimento di attività di supporto alla Giunta;
- i) rientrano, tra le direttive per l'Agenzia, identificate dalla sopra citata DGR n. 931/2017, la creazione di sinergie e complementarietà in ambito regionale per la conservazione della biodiversità, nonché la realizzazione degli interventi di manutenzione secondo i criteri tecnici dell'ingegneria naturalistica;
- j) La DGR n. 1661 del 29 novembre 2021 "Legge Speciale per Venezia. Interventi di riqualificazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150/2019 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033/2020" approva lo schema di Convenzione ai fini dell'attuazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale delle Casse di Colmata B e D/E nei Comuni di Venezia e di Mira, che prevede diverse attività di tutela della biodiversità tra le quali anche l'asportazione di *Baccharis halimifolia*, specie invasiva di rilevanza comunitaria;
- k) la Direzione Turismo U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, con nota prot. n. 590336 del 31/10/2023, ha chiesto a VenetoAgricoltura di prestare la propria collaborazione per gli interventi di contrasto alle specie invasive di interesse unionale, secondo quanto indicato nella "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026";
- l) Veneto Agricoltura, con nota, acquisita al protocollo regionale n. 600544 del 7/11/2023, ha confermato la propria disponibilità a dare attuazione agli interventi di contenimento e/o di eradicazione delle specie esotiche invasive secondo quanto indicato nella "Strategia



b7316c64



- regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026";
- m) gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
  - n) Le Parti ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine del raggiungimento delle finalità degli obiettivi prefissati che richiedono un approccio di tipo multidisciplinare per il quale le parti coinvolte sono ritenute indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici prefissati;
  - o) la collaborazione del presente Accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse comune nell'ambito della tutela della biodiversità e dell'attuazione della "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026":

- Intervenire concretamente per il contrasto alle IAS di interesse unionale presenti in Veneto e secondo le previsioni contenute nel documento "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026" approvato con DGR n. 1059/2023 georeferenziando le aree oggetto di controllo;
- Rilevare l'ulteriore presenza e la distribuzione delle IAS in Regione e nelle aree contermini, da cui potrebbero poi diffondersi;
- Collaborazione con le Università o altri Enti per gli interventi di controllo delle specie animali, attraverso apposito incarico.

Eventuali modifiche o aggiornamenti che dovessero rendersi opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, dovranno essere concordati tra le parti.

### Art. 2 - Durata e copertura delle spese

La durata del presente Accordo di collaborazione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina il 30 giugno 2025, salvo eventuale e motivata richiesta di proroga. È escluso il rinnovo tacito. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, viene riconosciuto a favore di Veneto Agricoltura un importo complessivo pari ad euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00), per le spese sostenute per l'attività di controllo delle IAS e per la tutela della biodiversità, che sarà erogato in anticipazione a seguito della presentazione del piano delle attività che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Poiché la predetta somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario questa è da ritenersi esclusa dall'applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Tale somma sarà utilizzata, a copertura dei costi necessari per l'esecuzione del presente Accordo, compresi tutti gli eventuali elementi di costo a fronte di contratti o accordi altri Enti pubblici e Università. Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle attività realizzate, Veneto Agricoltura è tenuto a riaccreditarlo alla Regione le somme introitate e non utilizzate.



b7316c64



### Art. 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'art. 1 del presente Accordo, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e infrastrutturali.

In particolare, Veneto Agricoltura si impegna a:

- predisporre il piano delle attività entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- realizzare gli interventi di controllo e/o eradicazione delle IAS secondo la "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026" e le azioni per la tutela della biodiversità;
- trasmettere alla Regione le seguenti relazioni inerenti alle attività svolte:
  - la prima relazione entro febbraio 2024
  - la seconda relazione entro febbraio 2025
  - la relazione finale entro il 30 giugno 2025.

la Regione si impegna a:

- contribuire alla predisposizione del piano delle attività e, fatte salve eventuali integrazioni e correzioni, approvarne tacitamente la versione definitiva entro 10 giorni dal suo ricevimento;
- collaborare attivamente all'attuazione del piano delle attività, mettendo a disposizione le banche dati regionali esistenti in materia di biodiversità e specie esotiche invasive;
- condividere informazioni e strategie gestionali anche in funzione delle indicazioni nazionali ecomunitarie;
- approvare, fatte salve eventuali richieste di integrazioni, la relazione finale entro 31 luglio 2025.

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Veneto Agricoltura solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dal presente Accordo.

Le Parti designano quali Responsabili delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione:

- per Veneto Agricoltura: il Dott. ....
- per la Regione: il Dott. ....

### Art. 4 – Risultati e pubblicazioni

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato. Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

### Art. 5 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, anche con l'ausilio di



b7316c64



mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata. Veneto Agricoltura s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

#### **Art. 6 – Recesso**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 10 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte. Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate da Veneto Agricoltura che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili. Il recesso della Regione non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata da Veneto Agricoltura per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'Accordo.

#### **Art. 7 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, dell'interpretazione, dell'esecuzione o della risoluzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi del art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

#### **Art. 8 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

#### **Art. 9 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo si compone di n. 9 articoli. Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

.....  
(firmato digitalmente)

Per L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura

.....  
(firmato digitalmente)



b7316c64

